

REGOLAMENTO

PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

* * *

- ART. 1 - OGGETTO DEL CANONE
- ART. 2 - SOGGETTI ATTIVI E PASSIVI
- ART. 3 - IMPORTO DEL CANONE
- ART. 4 - REVOCA DI CONCESSIONI O AUTORIZZAZIONI
- ART. 5 - OCCUPAZIONI PERMANENTI E TEMPORANEE: CRITERI DI DISTINZIONE
GRADUAZIONE E DETERMINAZIONE DEL CANONE
- ART. 6 - OCCUPAZIONI PERMANENTI: DISCIPLINA E IMPORTI DEL CANONE PER I PASSI
CARRABILI, CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE
- ART. 7 - OCCUPAZIONI TEMPORANEE: DISCIPLINA E IMPORTI DEL CANONE
- ART. 8 - OCCUPAZIONE DEL SUOLO E SOPRASSUOLO: DISCIPLINA
- ART. 9 - CRITERI DI DETERMINAZIONE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DEL
SOTTOSUOLO E DEL SOPRASSUOLO
- ART. 10 - DISTRIBUTORI DI CARBURANTE E DI TABACCHI: DETERMINAZIONE DEL
CANONE
- ART. 11 - ESENZIONI
- ART. 12 - DENUNCIA E VERSAMENTO DEL CANONE
- ART. 13 - ACCERTAMENTI RIMBORSI E RISCOSSIONE COATTIVA DEL CANONE
- ART. 14 - RISCOSSIONI IN CONVENZIONE
- ART. 15 - AFFIDAMENTO DA PARTE DEL COMUNE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E DI
RISCOSSIONE DEL CANONE. RINVIO
- ART. 16 - SANZIONI
- ART. 17 - DISPOSIZIONE FINALE

ALLEGATO "A" - ELENCO RELATIVO ALLA CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE DEGLI
SPAZI E DELLE ALTRE AREE PUBBLICHE

ALLEGATO "B/1" - INDIVIDUAZIONE DI FATTISPECIE DI OCCUPAZIONI
occupazioni PERMANENTI

ALLEGATO "B/2" - INDIVIDUAZIONE DI FATTISPECIE DI OCCUPAZIONI
occupazioni TEMPORANEE

ALLEGATO "C/1" - CANONE occupazioni PERMANENTI

ALLEGATO "C/2" - CANONE occupazioni TEMPORANEE

1998-25/9/19/16

ART. 1
OGGETTO DEL CANONE

- 1- Sono soggette al pagamento di un canone le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei comuni e delle provincie.
- 2- Sono, parimenti, soggette a canone le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, di cui al comma 1, con esclusione dei balconi, verande bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonchè le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti.
- 3- Il canone si applica, altresì, alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.

ART. 2
SOGGETTI ATTIVI E PASSIVI

- 1- Il canone è dovuto al Comune dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del rispettivo territorio.

ART. 3
IMPORTO DEL CANONE

- 1- Con il presente regolamento il Comune disciplina i criteri di applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonchè le modalità per la richiesta, il rilascio e la revoca delle relative concessioni ed autorizzazioni.
- 2- Gli importi del canone sono adottati entro il 31 ottobre di ogni anno e/o contestualmente al bilancio di previsione ed entrano in ogni caso in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo o dell'anno di pertinenza.
- 3- L'omesso o ritardato adempimento delle disposizioni di cui al comma 2, comporta l'applicazione degli importi già in vigore.
- 4- Tutte le graduazioni degli importi previsti dal presente regolamento si riferiscono al canone base e le singole riduzioni non si sommano tra loro a meno che ciò non venga esplicitamente affermato.

ART. 4
REVOCA DI CONCESSIONI O AUTORIZZAZIONI

1- La revoca di concessioni o autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico da diritto alla restituzione del canone pagato in anticipo, senza interessi.

ART. 5
OCCUPAZIONI PERMANENTI E TEMPORANEE:
CRITERI DI DISTINZIONE
GRADUAZIONE E DETERMINAZIONE DEL CANONE

1- Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti e temporanee:

- a)- sono PERMANENTI le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
- b)- sono TEMPORANEE le occupazioni di durata inferiore all'anno e, di fatto, tutte quelle residuali rispetto alle permanenti;

2- Per le occupazioni temporanee che, di fatto, si protraggono, anche mediante esplicita e formale proroga, per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorchè uguale o superiore all'anno, si applica, limitatamente al periodo eccedente quello inizialmente previsto, il canone dovuto per le occupazioni temporanee di carattere ordinario aumentata del 20% (ventiperceto).

3- Il canone è graduato a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione; a tale effetto, le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche sono classificate in tre categorie, specificate come da unito elenco (allegato "A") nelle quali importi si applicano con le seguenti percentuali:

- area di 1^a categoria.....100% del canone base
- area di 2^a categoria..... 85% del canone base
- area di 3^a categoria..... 55% del canone base

4- Il canone è commisurato alla superficie occupata, espressa in metri quadrati o in metri lineari. Le frazioni inferiori al metro quadrato o al metro lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore. Nel caso di più occupazioni anche della stessa natura, di misura inferiore al metro quadrato o al metro lineare, il canone si determina autonomamente per ciascuna di esse. Le occupazioni temporanee ai fini nel successivo art. 9 del presente regolamento, effettuate nell'ambito della stessa categoria prevista al comma 3, del presente articolo ed avente la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al metro quadrato.

5- Le superfici eccedenti i mille metri quadrati, per le occupazioni sia temporanee che permanenti, possono essere calcolate in ragione del 10% (diecipercento). Per le occupazioni realizzate con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50% (cinquantapercento) sino a 100 mq., del 25% (venticinquepercento) per la parte eccedente 100 mq., del 10% (diecipercento) per la parte eccedente i 1.000 mq..

6- Il canone è determinato in base alle misure minime e massime previste dagli art. 6, 7, 9 e 10 ed è poi graduata come indicato al comma 3 del presente articolo.

ART. 6
OCCUPAZIONI PERMANENTI:
DISCIPLINA E IMPORTI DEL CANONE PASSI CARRABILI,
CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE

1- Per le occupazioni permanenti il canone è dovuto per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un obbligo autonomo. Essa è commisurata alla superficie occupata e si applica sulla base dei seguenti importi:

- a) occupazioni del suolo comunale:

*** canone base di L. 38.000 (trentottomila) per mq.**

b) per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo comunale:

*** il canone di cui alla lettera a) è ridotto del 30% (trentapercento).**

- 2- Per le occupazioni con tende, fisse o retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico, il canone base è ridotto al 30% (trentapercento).
- 3- Per i passi carrabili o pedonali, definiti come al successivo comma 7, il canone di cui al comma 1 è ridotto al 50% (cinquantapercento).
Il canone è commisurato alla superficie occupata risultante dall'apertura dell'accesso per la profondità di un metro lineare "convenzionale".
- 4- Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.
Per quanto riguarda l'applicazione degli art. 22, 26 e 27 del D. Lgs. 285/82 il canone è comunque dovuto nel caso in cui i marciapiedi siano stati realizzati dal Comune e sia il Comune a provvedere alla loro manutenzione.
- 5- Per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune, il canone è determinato con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a metri quadrati 9 (nove). L'eventuale superficie eccedente detto limite è calcolata in ragione del 10% (diecipercento).
- 6- Il canone non è dovuto per i semplici accessi, carrabili e pedonali, quando siano posti a filo con il manto stradale e, in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico.
- 7- Il Comune, su espressa richiesta dei proprietari degli accessi e tenuto conto delle esigenze di viabilità, può, previo rilascio di apposito cartello segnaletico, vietare la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi. Il divieto di utilizzazione di detta area da parte della collettività non può comunque estendersi oltre la superficie di dieci metri quadrati e non consente alcuna opera né l'esercizio di particolari attività da parte del proprietario dell'accesso. Il canone è determinato riducendo l'importo base del 50% (cinquantapercento). Non è consentito al proprietario dell'accesso svolgere alcuna attività né porre in essere opere nell'area su cui è stata vietata la sosta.
- 8- Il canone è parimenti ridotto del 75% (settantacinquepercento) per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune che, sulla base di elementi di carattere oggettivo, risultano non utilizzabili e, comunque, di fatto, non utilizzati dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, affinità o da qualsiasi altro rapporto.
- 9- Per i passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione di carburanti, il canone è ridotto al 30% (trentapercento).
- 10- L'obbligo di pagare il canone relativo all'occupazione con i passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità. In ogni caso, ove i contribuenti non abbiano interesse ad utilizzare i passi carrabili, possono ottenerne l'abolizione con apposita domanda al Comune. La messa in pristino dell'assetto stradale è effettuata a spese del richiedente.
- 11- Per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate dai comuni, il canone va commisurato alla superficie dei singoli posti assegnati.
- 12- Il canone base di cui al comma 1 del presente articolo può essere variato contestualmente alla approvazione del bilancio di previsione.

ART. 7

OCCUPAZIONI TEMPORANEE: DISCIPLINA E IMPORTI DEL CANONE

- 1- Per le occupazioni temporanee il canone è commisurato alla superficie occupata ed è graduato, nell'ambito delle categorie previste dal precedente art. 5 e con riferimento al canone base di cui al

1^ comma del precedente art. 6, in rapporto alla durata delle occupazioni medesime. Per le occupazioni di durata superiore a 14 giorni il canone è ridotto del 50% (cinquantapercento).

2- Il canone si applica, in relazione alle ore di occupazione in base alle seguenti misure giornaliere:

a)- occupazione di suolo comunale:

*** canone base (9,474% di L. 38.000) = L. 3.600 (tremilaseicento) al mq.**

b)- occupazione di spazi soprastanti e sottostanti il suolo comunale:

*** il canone base di cui alla precedente lettera a) è ridotto del 30% (trentapercento).**

3- Per le occupazioni con tende e simili il canone determinato come al precedente comma è ridotto al 30% (trentapercento). Ove le tende siano poste a copertura di banchi di vendita nei mercati o, comunque, di aree pubbliche già occupate, il canone va determinato con riferimento alla sola parte di esse eventualmente sporgente dai banchi o dalla aree medesime.

4- Per le occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, il canone è aumentato del 30% (trentapercento).

5- Gli importi di cui ai precedenti commi, sono ridotti del 30% (trentapercento) per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto. Sono ridotti rispettivamente dell'80% (ottantapercento) e del 50% (cinquantapercento) gli importi per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante e gli importi per le occupazioni temporanee per i fini di cui all'art. 9 del presente regolamento.

6- Le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune sono soggette al canone ordinario.

7- Il canone per le occupazioni realizzate per l'esercizio della attività edilizia è ridotto del 40% (quarantapercento).

8- Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive, il canone è ridotto dell'80% (ottantapercento).

9- Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente, il Comune può disporre la riscossione mediante convenzione a canone ridotto del 50% (cinquantapercento). La convenzione deve porre a carico del richiedente, l'onere della pulizia dell'area durante il periodo autorizzato.

ART. 8 OCCUPAZIONE DEL SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO: DISCIPLINA

1- Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere e altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse nonché con seggiovie o funivie sono assoggettate a canone in base ai criteri stabiliti dall'art. 9 del presente regolamento.

2- Il Comune ha sempre facoltà, sentito l'ufficio tecnico, di trasferire in altra sede, a proprie spese, le condutture, i cavi e gli impianti; quando però il trasferimento viene disposto per l'immissione delle condutture, dei cavi e degli impianti in cunicoli in muratura sotto i marciapiedi, ovvero in collettori, oppure in gallerie appositamente costruite, la spesa relativa è a carico degli utenti.

ART.9 CRITERI DI DETERMINAZIONE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DEL SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO.

1- Il canone per le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale di cui all'art. 8 del presente

regolamento, è determinato forfettariamente come segue in base alla lunghezza delle strade comunali o provinciali per la parte di esse effettivamente occupata, comprese le strade soggette a servitù di pubblico passaggio.

- L. 500.000 (cinquecentomila) per Km. lineare o frazione.

2- In caso di costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti, oltre al canone di cui al comma 1, è dovuto un contributo, una volta tanto, nelle spese di costruzione delle gallerie, pari al 50% (cinquantapercento) delle spese medesime.

3- Per le occupazioni di cui al presente articolo, aventi carattere temporaneo, il canone, in deroga a quanto disposto dall'art. 8 del presente regolamento, è determinato e applicato come segue:

- occupazione del sottosuolo e soprassuolo comunale fino a 1 (un) chilometro lineare di durata non superiore a 30 (trenta) giorni:

- canone complessivo: L. 10.000 (diecimila)

tale canone è aumentato del 50% (cinquantapercento) per le occupazioni superiori al chilometro lineare e per le occupazioni di durata superiore a 30 (trenta) giorni va maggiorato nelle seguenti misure percentuali:

- 1) occupazioni di durata superiore
a 30 giorni e fino a 90 giorni: 30% (trentapercento)
- 2) occupazioni di durata superiore
a 90 giorni e fino a 180 giorni: 50% (cinquantapercento)
- 3) occupazioni di durata superiore
a 180 giorni: 100% (centopercento).

ART. 10
DISTRIBUTORI DI CARBURANTE E DI TABACCHI:
DETERMINAZIONE DEL CANONE

- 1- Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti e dei relativi serbatoi sotterranei e la conseguente occupazione del suolo e del sottosuolo comunale è dovuta un canone annuale nelle seguenti misure:
 - a)- area di 1^a categoria.....L. 60.000 (sessantamila)
 - b)- area di 2^a categoria.....L. 51.000 (cinquantunomila)
 - c)- area di 3^a categoria.....L. 33.000 (trentatremila)
- 2- Il canone va applicato ai distributori di carburanti muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore a 3.000 (tremila) litri. Se il serbatoio è di maggiore capacità, il canone va aumentato di un quinto per ogni mille litri o frazione di mille litri. È ammessa la tolleranza del 5% (cinquepercento) sulla misura della capacità.
- 3- Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi autonomi, il canone si applica autonomamente per ciascuno di essi.
- 4- Il canone di cui al presente articolo è dovuto esclusivamente per l'occupazione del suolo e del sottosuolo comunale effettuata con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa e i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione con un chiosco che insiste su di una superficie non superiore a 4 (quattro) metri quadrati. Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti o apparecchiature ausiliarie, funzionali o decorative, ivi comprese le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di 4 (quattro) metri quadrati, comunque utilizzati, sono soggetti al canone di occupazione di cui al precedente art. 6, ove per convenzione non siano dovuti diritti maggiori.
- 5- Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo comunale è dovuta un canone annuale nei seguenti limiti:
 - a)- area di 1^a categoria.....L. 20.000 (ventimila)
 - b)- area di 2^a categoria.....L. 17.000 (diciassettemila)
 - c)- area di 3^a categoria.....L. 11.000 (undicimila).

ART. 11
ESENZIONI

- 1- Sono esenti dal canone:
 - a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, dalle province, dai comuni, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello stato, da enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 Dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica.
 - b) Le tabelle indicative delle stazioni e fermate degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, le aste delle bandiere.

- c) Le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonchè di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi a esse assegnate.
- d) Le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nei regolamenti di Polizia Locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci.
- e) Le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune o alla provincia al termine della concessione medesima.
- f) Le occupazioni di aree cimiteriali.
- g) Gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap.

ART. 12 DENUNCIA E VERSAMENTO DEL CANONE

- 1- Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico, i soggetti di cui all'art. 2 del presente regolamento devono presentare al Comune apposita denuncia entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima. La denuncia va effettuata utilizzando gli appositi modelli predisposti dal Comune e messi a disposizione degli utenti presso i relativi uffici; la denuncia deve riportare gli estremi dell'atto di concessione, la superficie occupata, la categoria dell'area sulla quale si realizza l'occupazione, la misura del canone corrispondente, l'importo complessivo dovuto. Negli stessi termini deve essere effettuato il versamento del canone dovuto per l'intero anno di rilascio della concessione. L'attestato deve essere allegato alla denuncia e i relativi estremi trascritti nella denuncia stessa.
- 2- L'obbligo della denuncia, nei modi e nei termini di cui al comma precedente, non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione del canone, semprechè non si verifichi variazione nella occupazione che determinino un maggiore ammontare del medesimo. In mancanza di variazione nelle occupazioni, il versamento del canone deve essere effettuato nel mese di gennaio, utilizzando l'apposito modulo di cui al comma 4.
- 3- Per le occupazioni di cui all'art. 9 del presente regolamento, il versamento del canone deve essere effettuato nel mese di gennaio di ciascun anno. Per le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno, la denuncia anche cumulativa e il versamento possono essere effettuati entro il 30 giugno dell'anno successivo.
- 4- Il pagamento del canone deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, ovvero in caso di affidamento in concessione, al concessionario del Comune, con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a cinquecento o per eccesso se è superiore.
- 5- Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento del canone e la compilazione del modulo di versamento, da effettuarsi non oltre il termine previsto per le occupazioni medesime. Qualora le occupazioni non siano connesse ad alcuno previo atto dell'amministrazione, il pagamento del canone può essere effettuato, senza la compilazione del suddetto modulo, mediante versamento diretto.

ART. 13 ACCERTAMENTI, RIMBORSI E RISCOSSIONE COATTIVA DEL CANONE

- 1- Il Comune controlla le denunce presentate, verifica i versamenti effettuati e sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dagli stessi, provvede alla correzione di eventuali errori materiali

o di calcolo, dandone comunicazione all'utente nei sei mesi successivi alla data di presentazione delle denunce o di effettuazione dei versamenti. L'eventuale integrazione della somma già versata a titolo di canone, determinata dal predetto ente e accettata dal contribuente medesimo, deve essere effettuata mediante versamento con le modalità di cui all'art. 12, comma 4, entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione.

- 2- Il Comune provvede all'accertamento in rettifica delle denunce nei casi di infedeltà, inesattezza ed incompletezza delle medesime, ovvero all'accertamento d'ufficio nei casi di omessa presentazione della denuncia. A tal fine emette apposito avviso di accertamento motivato nel quale sono indicati il canone, la penale e gli interessi liquidati e il termine di 60 (sessanta) giorni per il pagamento.
- 3- Gli avvisi di accertamento, sia in rettifica che d'ufficio, devono essere notificati all'utente, a pena di decadenza, anche a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la denuncia è stata presentata o a quello in cui la denuncia avrebbe dovuto essere presentata.
- 4- Nel caso in cui il versamento risulti totalmente o parzialmente non effettuato per più anni, l'avviso di accertamento deve essere notificato, nei modi e nei termini di cui ai commi precedenti, separatamente per ciascun anno.
- 5- La riscossione coattiva del canone si effettua secondo le modalità previste dal R.D. n.639/1910, in un'unica soluzione.
- 6- Gli utenti possono richiedere, con apposita istanza, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di 5 (cinque) anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Sull'istanza di rimborso il Comune provvede entro 90 (novanta) giorni dalla data di presentazione della stessa. Sulle somme rimborsate agli utenti spettano gli interessi in ragione del 2,5% (duevirgolacinquepercento) per ogni semestre compiuto dalla data dell'eseguito pagamento.

ART. 14 RISCOSSIONI IN CONVENZIONE

- 1- Qualora le occupazioni temporanee abbiano carattere ricorrente e durata pari o superiore al mese, il canone può essere riscosso in convenzione, da rinnovare periodicamente per periodo non eccedente l'anno, applicando la riduzione del canone in misura pari al 50% (cinquantapercento).
- 2- Salvo quanto espressamente previsto nella convenzione, il pagamento dovrà essere effettuato in unica soluzione anticipatamente con scadenza 31 gennaio.

ART. 15 AFFIDAMENTO DA PARTE DEL COMUNE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DEL CANONE. RINVIO

- 1- Il servizio di accertamento e di riscossione del canone, ove il Comune lo ritenga più conveniente sotto il profilo economico o funzionale, può essere effettuato con una delle modalità indicate all'art. 52 del D.Lgs. n. 446/97.

ART. 16 SANZIONI

- 1- Le violazioni alle disposizioni contenute nel presente Regolamento sono punite con l'applicazione della sanzione amministrativa, nella misura da L. 50.000.= (cinquantamila) a L. 500.000.= (cinquecentomila) con l'osservanza delle norme contenute nelle Sezioni I e II del Capo I della L. n. 689/81, salvo quanto previsto nei commi successivi.
- 2- Per l'omessa, tardiva o infedele denuncia si applica una sanzione pari al 100% (centopercento) dell'importo del canone dovuto con un minimo di L. 100.000.= (centomila) ed un massimo di L. 500.000.= (cinquecentomila).
- 3- Per l'omesso, tardivo o parziale versamento è dovuta una sanzione pari al 20% (ventipercento) dell'ammontare dell'importo del canone dovuto con un minimo di L. 50.000.= (cinquantamila) ed un massimo di L. 200.000.= (duecentomila).
- 4- Per la tardiva presentazione della denuncia e per il tardivo versamento, effettuati nei 30 (trenta) giorni successivi alla data di scadenza stabilita nell'art. 12, comma 1, del presente regolamento, le sanzioni di cui ai commi precedenti sono ridotte rispettivamente al 50% (cinquantapercento) e al 20% (ventipercento) con un minimo di L. 20.000.= (ventimila) ed un massimo di L. 200.000.= (duecentomila).
- 5- Sulle somme dovute a titolo di canone si applicano in ogni caso gli interessi moratori in ragione del 2,5% (duevirgolacinquepercento) per ogni semestre compiuto.
- 6- Le occupazioni di suolo pubblico o di aree e spazi pubblici prive della necessaria concessione sono punite con l'applicazione delle sanzioni di cui sopra e, nel caso di installazioni abusive di manufatti, fatta salva l'applicazione di ulteriori sanzioni previste da specifiche normative di settore (es. norme urbanistiche), il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative suddette. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva previsto dall'art. 13 del presente Regolamento.
- 7- La sanzione è comminata dal funzionario responsabile di cui all'art. 13 del presente Regolamento.

ART. 17 DISPOSIZIONE FINALE

- 1- L'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche disciplinato dal presente Regolamento decorre dal 1^a gennaio 1999.

E L E N C O
RELATIVO ALLA CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE
DEGLI SPAZI E DELLE ALTRE AREE PUBBLICHE

1^ categoria-CENTRO ABITATO:
(100% del canone base)

Via Roma
Via Marconi
Via Gallizzi
Via Morganti
Piazza Romagnoli
Piazza Tarsetti
Piazza Barcaroli

2^ categoria-ZONA LIMITROFA:
(85% del canone base)

Via A. Gramsci
Via A. Costa
Via Cupetta
Via G. Matteotti
Via Fratelli Cervi
Via Fratelli Rosselli
Via M. della Resistenza
Via Don G. Minzoni
Via Piedesanta
Via I. Silone
Via degli Orti
Via del Mare:
- fino al n. 23 (lato sinistro)
- fino al n. 40 (lato destro)
Via S. Maria del Fiore:
- fino al n. 7 (lato sinistro)
- fino al n. 8 (lato destro)
Via S. Amico - Zona PIP

3^ categoria-SOBBORGH O FRAZIONI:
(55% del canone base)

Via S. Amico (esclusa Zona PIP)
Via del Mare:
- dal n. 25 (lato sinistro)
- dal n. 42 (lato destro)
Via S. Maria del Fiore:
- dal n. 9 (lato sinistro)
- dal n. 10 (lato destro)

TUTTE le altre vie non comprese nella 1^ e nella 2^
categoria.

INDIVIDUAZIONE DI FATTISPECIE DI OCCUPAZIONI

OCCUPAZIONI PERMANENTI

SUOLO PUBBLICO

- Passi carrai
- Spazi riservati in via esclusiva e permanente al carico e scarico merci
- Spazi riservati al parcheggio privato
- Chioschi e simili adibiti alla somministrazione di beni e servizi al dettaglio
- Cartellonistica pubblicitaria stradale e preinsegne
- Mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche appoggiati al suolo
- Dissuasori stradali
- Esposizione di merce all'esterno di negozi su appositi supporti
- Esposizione di merce alla rinfusa all'esterno di negozi
- Arredo urbano in genere pubblicizzato ed esposto a cura di privati
- Ponteggi, attrezzature e materiali necessari all'effettuazione di lavori edili e simili
- Dehors
- Fioriere e simili
- Aree mercatali
- Distributori di tabacchi
- Distributori carburanti

SOPRASSUOLO

- Tende parasole
- Insegne a bandiera ed altri mezzi pubblicitari aventi dimensione volumetrica, non appoggiati al suolo
- Cavidotti, elettrodotti e simili
- Impianti a fune per trasporto di merci e persone

SOTTOSUOLO

- Cisterne e serbatoi interrati in genere
- Cavidotti interrati
- Condotte e tubazioni interrate
- Pozzi e pozzetti, cabine di derivazione e smaltimento esclusi gli allacci ai servizi di pubblica utilità
- Cunicoli sotterranei destinati allo scorrimento di cavi e simili per l'erogazione di pubblici servizi

INDIVIDUAZIONE DI FATTISPECIE DI OCCUPAZIONI
OCCUPAZIONI TEMPORANEE

SUOLO PUBBLICO

- Banchi di vendita e simili sia nelle aree mercatali che in altri luoghi pubblici (escluse le tende sporgenti)
- Esposizione di merce all'esterno di negozi su appositi supporti
- Esposizione di merce alla rinfusa all'esterno di negozi
- Ponteggi, attrezzature e materiali necessari all'effettuazione di lavori edili e simili
- Scavi e reinterri (comprese le occupazioni con i mezzi operativi) eseguiti per la manutenzione di impianti ed attrezzature destinati alla fornitura di servizi di pubblica utilità
- Spettacoli viaggianti e circensi
- Manifestazioni politiche, culturali, religiose, sportive
- Deposito temporaneo di merci di qualunque genere su spazi pubblici
- Dehors
- Fioriere e simili
- Ombrelloni, tavolini e sedie all'esterno di pubblici esercizi
- Mezzi pubblicitari di qualunque tipo infissi al suolo

SOPRASSUOLO

- Tende parasole sporgenti da bancarelle e simili
- Insegne a bandiera ed altri mezzi pubblicitari aventi dimensione volumetrica, non infissi al suolo
- Striscioni pubblicitari esposti trasversalmente alle pubbliche vie e piazze
- Cavidotti, elettrodotti e simili realizzati a carattere temporaneo

SOTTOSUOLO

- Pozzi e pozzetti, condutture, cavidotti interrati, realizzati a carattere provvisorio

legati alle reti stesse, nonché con seggiovie e funivie: il canone, determinato forfettariamente in base alla lunghezza delle strade comunali per la parte di esse effettivamente occupata, comprese le strade soggette a servitù di pubblico passaggio, per Km lineare o frazione e per anno, é determinato in lire

500.000	425.000	275.000
---------	---------	---------

Distributori di carburanti (occupazione di suolo e di sottosuolo effettuata con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su di una superficie non superiore a 4 mq.)

60.000	51.000	33.000
--------	--------	--------

Occupazione di suolo e soprassuolo con apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi

20.000	17.000	11.000
--------	--------	--------

cizio delle attività edilizie: il canone é ridotto del 50%	-A-	1.800	1.530	990			
				-B-	900	765	495

Occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive: il canone é ridotto dell'80%	-A-	720	612	396			
				-B-	360	306	198

Per le occupazioni di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente, per le quali é disposta la riscossione mediante convenzione: il canone corrispondente é ridotto del 50%

CANONE PER L'OCCUPAZIONE TEMPORANEA DEL SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO

Occupazione del sottosuolo e del soprassuolo stradale: il canone é determinato in misura forfettaria, in base alla lunghezza delle strade comunali per la parte di esse effettivamente occupata, comprese le strade soggette a servitù di pubblico passaggio, come segue:

1) durata non superiore a 30 gg.:				
- fino a 1 Km. lineare	10.000	8.500	5.500	
- superiore a 1 Km. lineare: é maggiorata del 50%	15.000	12.750	8.250	
2) durata da 31 a 90 gg:				
(il canone di cui al punto 1 é maggiorato del 30%):				
- fino a 1 Km. lineare	13.000	11.050	7.150	
- superiore a 1 Km. lineare	19.500	16.575	10.725	

3) durata da 91 a 180 gg:			
(il canone di cui al punto 1 é maggiorato del 50%):			
- fino a 1 Km. lineare	15.000	12.750	8.250
- superiore a 1 Km. lineare	22.500	19.125	12.375
4) durata superiore a 180 gg:			
(il canone di cui al punto 1 é maggiorato del 100%):			
- fino a 1 Km. lineare	20.000	17.000	11.000
- superiore a 1 Km. lineare	30.000	25.500	16.500